

Ufficio Protocollo:



# COMUNE di BINASCO

Provincia di Milano  
Settore Tecnico-Manutentivo  
Tel.02-90578124-Fax.02-90093188

## COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO

(D.P.R. 30.04.99 n. 162 Art. 12)

Il Sottoscritto...  
nato a: ..... il: .....  
residente a: .....  
in Via/P.zza: .....  
in qualità di proprietario/legale rappresentante, al fine di procedere alla regolamentazione della  
messa in esercizio dell'impianto di ... .. , con la presente

### C O M U N I C A

di aver messo in esercizio l'impianto di... .. e trasmette, ai sensi del D.P.R. 30.04.99 n. 162, la  
seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità impianto
- Indirizzo stabile dove è installato l'impianto.
- Caratteristiche dell'impianto (velocità, portata, corsa, numero di fermate, e tipo di azionamento).
- Ditta installatore/costruttore
- Ditta manutentrice
- Responsabile ispezioni periodiche.

Il sottoscritto si impegna in corso di esercizio a sottoporre l'impianto in oggetto a controllo biennale da parte  
di personale abilitato ai sensi di legge ed, in caso di controllo con esito negativo, darne immediata  
comunicazione agli Uffici Comunali.

Il sottoscritto si impegna inoltre ad affidare la manutenzione ordinaria dell'impianto a ditta o persona  
specializzata abilitata con certificato prefettizio.

In Fede

..... li, .....

Per eventuali comunicazioni telefonare al nr. .... / .....

### **SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO**

(da compilare entro 30 gg. dalla presentazione)

All'impianto di ... .. installato nello stabile di  
via ... .. è stato attribuito il seguente numero di matricola... ..

**Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.**

ART. 12

*Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato.*

1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al punto 1., da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'art. 6, comma 5, lettera a), contiene:
  - a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
  - b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
  - c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
  - d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5;
  - e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
  - f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

ART.19

*Norme finali e transitorie.*

1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
  - a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
  - b) da un organismo di certificazione di cui all'art. 9;
  - c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
  - d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n.1415, e successive modificazioni e integrazioni.